



CITTA' DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE: TERZO

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI

Affidamento del servizio di conferimento presso impianto autorizzato dei rifiuti di natura organica provenienti dalla raccolta differenziata “Codice CER 20.01.08.” e “Codice CER 20.02.01” del Comune di Marcianise per il periodo di mesi SEI (01.07.2019/31.12.2019)

CIG N. 7918104221

CAPITOLATO D'ONERI

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

(Ing. Gennaro Spasiano)

Sommario

- Art. 1 - Oggetto
 - Art. 2 - Durata dell'appalto
 - Art. 3 - Ammontare dell'appalto
 - Art. 4 - Sistema di gara e criterio di aggiudicazione
 - Art. 5 – Requisiti di partecipazione
 - Art. 6 - Descrizione del Servizio – Modalità di svolgimento
 - Art. 7 - Obbligo di continuità del servizio
 - Art. 8 - Orario di conferimento
 - Art. 9 - Conformità del rifiuto
 - Art. 10 - Cauzione provvisoria e definitiva
 - Art. 11 - Protocollo di legalità
 - Art. 12 - Stipula del contratto
 - Art. 13 – Validità degli atti
 - Art. 14 - Spese per la stipula del contratto
 - Art. 15 - Fatturazione e pagamenti
 - Art. 16 - Revisione dei prezzi
 - Art. 17 - Risoluzione del contratto
 - Art. 18 - Sicurezza sul lavoro
 - Art. 19 - Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi in materia di sicurezza
 - Art. 20 - Vigilanza e controllo
 - Art. 21 - Osservanza dei contratti collettivi
 - Art. 22 - Penalità
 - Art. 23 - Sedi e recapiti
 - Art. 24 – Cessione e subappalto
 - Art. 25 - Responsabile tecnico/amministrativo del servizio
 - Art. 26 - Controversie
 - Art. 27 - Osservanza di leggi, decreti e ordinanze
-

Art.1
Oggetto

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di trattamento e/o recupero presso impianti autorizzati, escluso il trasporto, dei Codici CER così classificabili ai sensi dell'Allegato D - parte Quarta del D. Lgs. 152/2006, provenienti dalla RD:

N.	CODICE CER	DESCRIZIONE
1)	20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
2)	20.02.01	Rifiuti biodegradabili

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti su questo territorio comunale prevede la raccolta delle diverse frazioni con il sistema di raccolta "porta a porta" ed interessa sia le utenze domestiche che quelle non domestiche.

Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio per **MESI SEI** è stimato in circa:

N.	Codice CER	Descrizione	Quantità (Kg)
1)	20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	3.120.000
2)	20.02.01	Rifiuti biodegradabili	180.000

Tali non sono vincolanti; per il loro mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.

Art. 2
Durata dell'appalto

Il contratto di appalto ha la durata presunta di mesi **6 (SEI)** a decorrere dalla data di inizio del rapporto contrattuale, presumibilmente a partire dal **01.07.2019** e sino al **31.12.2019**.

Il Committente avverte che la competenza in materia di gestione dei rifiuti potrebbe essere trasferita dai Comuni ad altro soggetto giuridico con ogni conseguente effetto sui contratti in essere al momento dell'entrata in vigore della normativa stessa. Pertanto a tutela della Stazione Appaltante e dell'Appaltatore, il Committente avverte che la competenza in materia di gestione dei rifiuti è stata trasferita dai Comuni ad altro soggetto giuridico (L.R. Campania N. 5/2014). In particolare, nel caso in cui, per sopraggiunte disposizioni normative, in tutto o in parte, dovessero subentrare nel servizio soggetti operanti su scala sovra comunale, si applicheranno le norme ivi previste, in mancanza, il contratto in essere dovrà intendersi automaticamente risolto senza che l'Appaltatore possa vantare pretesa alcuna nei confronti dell'Ente (art. 11 comma 6 ultimo periodo L.R. Campania N. 5/2014).

Il servizio, nelle more della stipula del contratto, potrà, eventualmente, essere affidato sotto riserva di legge.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per un periodo massimo di mesi sei. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 1.170.000,00 al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Art. 3
Ammontare dell'appalto

CITTA' DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA
SETTORE: TERZO
SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI

L'importo presunto per l'intero periodo di 6 (SEI) mesi è di € **616.200,00**, oltre IVA al 10%, pari a € **61.620,00** per un importo complessivo pari a € **677.820,00** (seicentotrentasettemilaottocentoventi/00) iva inclusa, come di seguito riportato:

Codice CER	Descrizione	Quantità (Kg)	Prezzo a base d'asta	Totale	Iva (10%)	TOTALE COMPLESSIVO
20.01.08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	3.120.000	€ 0,19/kg	€ 592.800,00	€ 59.280,00	€ 652.080,00
20.02.01	Rifiuti biodegradabili	180.000	€ 0,13/kg	€ 23.400	€ 2.340,00	€ 25.740,00
	TOTALE	KG 3.300,00		€ 612.600,00	€ 61.620,00	€ 677.820,00

L'importo sopra indicato è calcolato sulla base delle stime per l'anno 2019, che potrà subire delle variazioni in più o meno secondo la produzione dei rifiuti.

Le quantità stimate possono essere suscettibili d'incremento o di riduzione, senza che ciò comporti variazioni del prezzo.

Il prezzo a base di gara espresso in €/Kg, IVA esclusa al 10%, è di € 0,190 per il codice CER 20.01.08 - Rifiuti biodegradabili di cucine e mense;

Il prezzo a base di gara espresso in €/Kg, IVA esclusa al 10%, è di € 0,130 per il codice CER 20.02.01 - Rifiuti biodegradabili.

L'impianto di trattamento utilizzato deve essere ubicato nel territorio italiano a una distanza massima di 100 Km. dalla sede municipale, e comunque in Regione Campania, atteso che il conferimento all'impianto è onere a carico dell'Amministrazione Comunale e la minore distanza costituisce un beneficio economico per l'Amministrazione.

Art. 4

Sistema di gara e criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione del servizio avverrà mediante procedura aperta a norma dell'art. 60, del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso a norma dell'art. 95, comma 5, lett. b), trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate e comunque ad elevata ripetitività, con esclusione automatica delle offerte anomale, laddove applicabile, a norma dell'art. 97, comma 8 d.lgs. 50/2016;

Art. 5

Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità siglato con la Prefettura di Caserta costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Requisiti di idoneità professionale

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

b) **(Per le imprese che gestiscono impianti per conto terzi o in convenzione)** Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

c) **(Per le imprese che gestiscono impianti in conto proprio o per conto terzi o in convenzione)** Autorizzazione dell'impianto di cui all'art. 208 d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. recante le indicazioni necessarie a dimostrare l'idoneità al conferimento dei rifiuti in appalto (CODICE CER 20.01.08 e CER 20.02.01);

Non saranno ammesse alla gara ditte in possesso di autorizzazione diversa da quella di cui innanzi. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresе o consorzi ordinari, tale requisito deve essere posseduto dall'impresa capogruppo o mandante titolare dell'impianto, dove avviene l'attività di trattamento, ovvero, l'attività di trattamento deve avvenire in un unico impianto, in possesso dell'autorizzazione regionale di cui innanzi e che sia nella titolarità dell'impresa capogruppo e dell'impresa mandante;

Requisiti di capacità economica e finanziaria

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui ai commi successivi sono dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e comprovati con idonei mezzi di prova disciplinari dall'Art. 86 e dall'allegato XVII del Codice. L'aggiudicatario ed i soggetti sottoposti alle verifiche, anche a campione, disposte dalla Stazione Appaltante sono tenuti ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese.

Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili in base alla data di costituzione od all'avvio dell'attività dell'operatore economico, al netto dell'IVA, non inferiore ad € **500.000,00**.

Il settore di attività è *quello del servizio di conferimento rifiuti CODICE CER 20.01.08 E CER 20.02.01*

Il precedente requisito è richiesto al fine di assicurare che il concorrente o chi è designato come esecutore sia in possesso di un'esperienza generale e specifica nel campo dei servizi in esame e di

una organizzazione aziendale, nel settore del presente appalto, tale da garantire il corretto espletamento dello stesso (art. 83, comma 5 del Codice).

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante

- Certificati di eseguiti servizi recanti l'importo del servizio.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) Esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti la data della lettera d'invito di servizi IDENTICI per un quantitativo di rifiuti non inferiore a kg/mese 500.000,00;

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione al Registro delle Imprese deve essere posseduto da:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nei termini di seguito indicati : mandataria minimo 40%, ciascuna mandante minimo 10%

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale i requisiti di capacità tecnico – professionale (eseguiti servizi) devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

Art. 6

Descrizione del Servizio – Modalità di svolgimento

L'Appaltatore è tenuto a eseguire il servizio in questione nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia, i quantitativi conferiti saranno accompagnati da un documento di identificazione del rifiuto con l'indicazione del peso stimato per la tipologia in questione.

Il peso riscontrato dovrà essere puntualmente riportato sulla copia del documento di trasporto.

Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Dal formulario dovranno risultare in particolare i seguenti dati:

- a) nome e indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e qualità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'instradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario;
- f) indicazione dei pesi stimati per ciascuna tipologia.

In caso di sopravvenuta difficoltà o impossibilità di usufruire dell'impianto proposto, l'appaltatore dovrà, entro il termine di quarantotto ore:

- a) comunicare al Comune l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
- b) trasmettere al Comune la seguente autorizzazione:
 - 1) eventuale provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, di cui al Dlgs. N. 152/2006, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi;
 - 2) provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle stesse attività oggetto del presente appalto presso l'impianto alternativo, nonché, nell'ipotesi che detto impianto non sia gestito dall'Appaltatore – convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, d'impianti alternativi a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune.

Nel caso d'indisponibilità per guasto degli automezzi della ditta affidataria del Servizio di igiene urbana che effettua il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti per il Comune, l'appaltatore dovrà rendere disponibile un proprio automezzo scarrabile con il quale effettuare il trasbordo ed il trasporto dei rifiuti oggetto di gara presso l'impianto di conferimento.

La spesa derivante dalla suddetta operazione sarà quantizzata e corrisposta, previa intesa con il responsabile del servizio, a parte.

L'Amministrazione si riserva di effettuare, in ogni tempo, durante la durata del contratto, ispezioni e controlli tesi a verificare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell'impianto indicato dall'impresa.

Gli impianti devono essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa ed utilizzare i metodi, le tecnologie e le misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori o odori.

Art. 7

Obbligo di continuità del servizio

Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato speciale è da considerare a ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.Lgs. 152/2006.

Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentate.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 146/1990, per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Non sono considerati causa di forza maggiore e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto

collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 24 ore successive dallo stesso.

Art. 8

Orario di conferimento

Gli orari di conferimento all'impianto di recupero dovranno essere fissati e/o concordati tra il Comune Servizio Ambiente e l'Appaltatore. Il conferimento all'impianto comprende l'onere della pesatura e ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.

Art. 9

Conformità del rifiuto

La conformità qualitativa dei rifiuti conferiti potrà essere verificata attraverso un'analisi merceologica sia per la frazione umida sia per la frazione verde. L'impresa può altresì eseguire in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio e, a sue spese, analisi merceologiche.

Se è concordata tra le parti, i costi derivanti dalle analisi merceologiche e chimiche saranno a carico del Comune e dell'Appaltatore, così come, se le analisi sono richieste dal Comune, le spese sono a carico dello stesso.

L'analisi merceologica dovrà avvenire in contraddittorio con l'Amministrazione, per tale motivo occorrerà comunicare a mezzo fax, pec o altra modalità riconosciuta per Legge, l'orario di esecuzione dell'analisi in modo da consentire ad un tecnico dell'Amministrazione di poter presenziare alle verifiche.

Qualora dalle analisi merceologiche risultasse che le frazioni estranee siano in quantità percentuale maggiore di (10) dieci punti, ad ogni punto eccedente la soglia sopra fissata (10%) arrotondata per difetto, si applicherà da quel momento fino a nuova analisi, un incremento del costo del servizio, pari allo 1% per ogni tonnellata di rifiuto.

In ogni caso fino alla percentuale d'impurità o frazione estranea pari al 10% non verrà corrisposta alcuna maggiorazione del costo del servizio.

L'operazione di analisi dovranno essere effettuate da soggetto qualificato e competente secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IE C 17025/2005 "Requisiti generali per la competenza per i laboratori di prova e taratura"

Art. 10

Cauzione provvisoria e definitiva

Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 93 del D.Lgs. 50/2016). In ogni caso, in seguito all'esito negativo derivato dall'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta del Comune, quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata. La cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara sarà pari al 2% del prezzo base dell'appalto. La cauzione definitiva sarà calcolata secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal Comune, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.

La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento del Comune circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio del Comune, potrà essere vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo – previdenziali.

Art. 11

Protocollo di legalità

Ai fini dell'applicazione del Protocollo di Legalità, questa Amministrazione, oltre all'osservanza del D. Lgs. n. 50/16, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi contenuti nel protocollo di legalità stipulato con la Prefettura di CASERTA. Si precisa che tutte le condizioni e clausole del protocollo di legalità s'intendono integralmente riportate nel presente bando e che le stesse sono prevalenti rispetto ad ogni altra prescrizione legale, regolamentare e rispetto ai medesimi atti di gara.

Art. 12

Stipula del contratto

Il Contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva del servizio in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario comunale.

Art. 13

Validità degli atti

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.

Art. 14

Spese per la stipula del contratto

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo e di registro per i verbali di gara sono a carico dell'aggiudicatario. E' posto, altresì, a carico dell'aggiudicatario il contributo per le spese della Centrale di Committenza ASMEL, come precisato nel Disciplinare di gara.

Art. 15

Fatturazione e pagamenti

Alla scadenza di ogni mese, l'impresa provvederà ad emettere fattura, sulla base delle quantità mensili di rifiuti pervenuti all'impianto, rilevate dal formulario di identificazione e dalle operazioni di pesatura. I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 30 (giorni) giorni data fattura fine mese.

L'impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento.

Art. 16

Revisione dei prezzi

Le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno ferme per tutta la durata del contratto secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che il soggetto aggiudicatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Art. 17

Risoluzione del contratto

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) con l'avvio operativo delle società provinciali di cui all'art. 20 della L.R. n. 4/2007, nel qual caso, viene risolto il contratto senza che l'Appaltatore abbia diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune;
 - b) mancato rispetto delle clausole previste dal protocollo di legalità;
 - c) scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
-

- d) frode nell'esecuzione del servizio;
- e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività;
- f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- h) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere dell'A.S.L. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- k) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
- l) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
- m) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
- n) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- o) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell'art. 1453 e ss. Del Codice Civile.

Il Comune dopo aver intimato per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a uno o più degli obblighi contrattuali, escluso quanto previsto alla lettera a), trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore, accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine di 15 giorni il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Art. 18

Sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici e organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 81/2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Art. 19

Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi in materia di sicurezza

L'Appaltatore è responsabile verso il Comune del perfetto andamento e svolgimento del servizio assunto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Comune e della disciplina dei propri dipendenti. L'appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti. Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché l'impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T. - R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno € 2.000.000,00 (€ duemilioni/ 00) per danni a persone, animali e cose.

L'Appaltatore dovrà fornire al Comune copia della polizza assicurativa stipulata a copertura del rischio di responsabilità civile entro cinque giorni antecedenti l'affidamento del servizio.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. L'Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione del Comune.

Art. 20

Vigilanza e controllo

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso l'impianto indicato dall'Appaltatore, finalizzato al controllo delle attività oggetto dell'appalto.

Art. 21

Osservanza dei contratti collettivi

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Comune o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune segnalerà l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione al Comune, né ha titolo al risarcimento dei danni. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Art. 22

Penalità

In caso d'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecuniaria da un minimo di € 150,00 (centocinquanta/00) ad un massimo di € 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuna. L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento. L'Appaltatore avrà 5 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.

Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell'Appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dal Comune sull'importo del corrispettivo in scadenza.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

Art. 23

Sedi e recapiti

Per tutta la durata dell'appalto, l'Appaltatore dovrà mantenere edotto il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail.

Art. 24

Cessione e subappalto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento del danno e delle spese causati al Comune.

Le modalità di subappalto saranno quelle previste dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo totale dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. N. 50/2016, il Comune, in ogni caso, non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'Appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto.

Art. 25

Responsabile tecnico/amministrativo del servizio

L'Appaltatore deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto. Deve garantire, inoltre, la reperibilità almeno telefonica, del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

Art. 26

Controversie

Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di S. Maria Capua Vetere (CE).

Art. 27

Osservanza di leggi, decreti e ordinanze

Per quant'altro non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa riferimento alle norme vigenti che disciplinano la materia ed al vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti.

**IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

(Ing. Gennaro Spasiano)
